



17999/05
 REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ORIGINALE

SOGGETTA REGISTRAZIONE - ESENTE DOLL - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto

EQUA RIPARAZIONE
 ex L. n. 89 del 2001

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Rosario	MORELLI	Presidente	R.G.N. 24054/03
Dott. Giuseppe	MARZIALE	Consigliere	
Dott. Giuseppe Vito Antonio	MAGNO	Consigliere	Cron. 17999
Dott. Carlo	PICCININNI	Consigliere	Rep. 3797
Dott. Luigi	SALVATO	Consigliere rel.	Ud. 4/07/2005

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

Antonio Denaro, elettivamente domiciliato in Roma, via Della Giuliana n. 101, presso lo studio dell'avvocato Giovanni Sammatrice, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Giuffrida, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;

- **controricorrente** -



avverso il decreto della Corte d'Appello di Messina del 17 ottobre-18 novembre 2002 (Cron. 4168; R.n.c. n. 23/02);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4 luglio 2005 dal Consigliere Dott. Luigi SALVATO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pasquale Paolo Maria CICCOLO, che ha concluso per l'inammissibilità o comunque per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Antonio Denaro adiva la Corte d'appello di Messina allo scopo di ottenere l'equa riparazione ex lege n. 89 del 2001, in riferimento alla procedura fallimentare in corso innanzi al Tribunale di Catania in danno della ABS s.p.a.

Il ricorrente deduceva che, con ricorso del 15 dicembre 1982, aveva chiesto di essere ammesso, in surrogazione di Antonino Reale, al passivo del fallimento della ABS s.p.a., per la somma di lire 7.500.000, in chirografo. Il curatore del fallimento, all'udienza del 19 giugno 1984, aveva reso parere favorevole ed egli era stato ammesso al passivo del fallimento, ma la procedura, dopo circa venti anni non era stata ancora chiusa. Su questa premessa, Antonio Denaro chiedeva la liquidazione dell'indennizzo ex lege n. 89 del 2001.



Nel giudizio si costituiva il Ministero della giustizia, chiedendo il rigetto della domanda.

La Corte d'appello di Messina, con decreto del 18 novembre 2002, riteneva esistente la violazione del termine di ragionevole durata del processo e, in parziale accoglimento della domanda, liquidava per il danno non patrimoniale la somma di 1000,00 euro, dichiarando compensate tra le parti le spese del procedimento.

Per quanto qui interessa, la Corte territoriale: escludeva l'esistenza della violazione in relazione al procedimento di ammissione al passivo, definito in appena un anno e mezzo; affermava che «per quanto riguarda la durata della procedura fallimentare dagli atti relativi è stata esibita solo una relazione al giudice delegato da parte del curatore del 15 marzo 1985, nonché una nota del Tribunale di Catania da cui risulta che l'attivo realizzato non ha consentito alcun riparto in favore dei creditori chirografari»; precisava che, «non risultando se e quando è stato chiuso il fallimento, si può ritenere che si è verificata una non ragionevole durata dello stesso per il tempo superiore a tre anni per la quale, per l'afflizione subita, tenuto conto della posta in gioco e del fatto che l'ammissione al passivo fallimentare non garantisce il soddisfacimento delle pretese creditorie, può liquidarsi, per equa riparazione, la somma di €



1000,00»; riteneva, infine, che «nessun danno patrimoniale si è verificato, perché esso deriva dal mancato soddisfacimento del credito come certa conseguenza, non del tempo trascorso, ma della insufficienza dell'attivo fallimentare».

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Antonio Denaro, affidato a due motivi; ha resistito con controricorso il Ministero della giustizia.

Motivi della decisione

1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia «violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10, 24 e 111 della Costituzione e degli articoli 2 (comma 1 e 2) e 6 della legge 89/2001, della legge 848 del 1955 e degli articoli 2043, .2056, 2697 e 2729 cc e 112-113-115-116-125 cpc e difetto e contraddittorietà di motivazione su punto decisivo della controversia (in relazione all'articolo 360 n. 3 e 5 c.p.c.c) sotto il profilo della carenza e dell'erroneità in diritto della motivazione, nonché per la violazione e falsa applicazione dei principi che regolano l'accertamento del nesso causale dell'equa soddisfazione del danno morale e del danno materiale».

Antonio Denaro ricorda che questa Corte ha affermato (sentenza n. 14885 del 2002) che l'indennizzo previsto dalla legge n. 89 del 2001 spetta se la violazione del termine ragionevole di durata del processo è riconducibile



sia a disfunzione dell'ufficio, sia a «riforme normative» (così, testualmente), anche se il processo sia ancora in corso (Cass., n. 362 del 2003) e nel caso di procedura fallimentare (Cass., n. 17261 del 2002). Egli precisa che il fallimento non è stato ancora chiuso ed assume di avere dimostrato che è stato costretto a chiedere un prestito alla Banca di Roma in data 14 aprile 2000, «lamentando pregiudizio alle sue emozioni, alla sua coscienza ed al suo senso di dignità» e deducendo, testualmente, che «ancora persiste l'inattività del curatore di vendita dei beni immobili revocati».

A suo avviso, la somma liquidata dalla Corte territoriale «è in divario inaccettabile con la giurisprudenza della Corte di Strasburgo» ed il decreto impugnato sarebbe erroneo nella parte in cui ha ritenuto che «dal residuo ritardo eccedente il termine ragionevole, accertato in anni tre, non fosse derivato al ricorrente alcun danno, né patrimoniale, né morale».

Secondo il ricorrente il diritto all'equa riparazione costituirebbe «un diritto a contenuto indennitario non risarcitorio» e l'equa riparazione sarebbe riconducibile tra le obbligazioni *ex lege* (art. 1173 c.c.), il cui fatto costitutivo è la violazione del termine ragionevole di durata del processo.

Dunque, sostiene Antonio Denaro, «un'interpretazione



della norma [art. 2, legge n. 89 del 2001] che escludesse dal suo ambito applicativo tutte le violazioni di sistema» sarebbe in contrasto con la CEDU e con le norme costituzionali, sicchè il giudice, nell'accertare l'entità del ritardo, dovrebbe «considerare anche il ritardo conseguente alla (doverosa) applicazione di atti legislativi».

La Corte territoriale avrebbe altresì «errato nell'affermare che dall'ambito applicativo della legge 89/2001 andasse esclusa l'incidenza sulla durata del procedimento riferibile ad atti normativi o applicativi di questi», valorizzando una nota del Tribunale di Catania dalla quale risulta che l'attivo realizzato non ha permesso di realizzare alcun riparto in favore dei creditori chirografari. Infine, conclude il ricorrente, non «può condividersi l'assunto secondo cui difettavano gli elementi di prova, in contrario osservando che i documenti sopratrascritti risultano regolarmente agli atti all'interno del fascicolo».

1.1. - Antonio Denaro, con il secondo motivo, denuncia «violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cpc e dell'art. 34 della Convenzione in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 cpc, per avere compensato le spese». A suo avviso, l'accoglimento della domanda avrebbe dovuto comportare la condanna del Ministero della giustizia a



pagare le spese processuali, sicchè egli «può sostenersi vittima ai sensi dell'art. 34 della Convenzione, in quanto ha subito una certa e sicura perdita di opportunità e la giurisprudenza della Corte di Strasburgo ne riconosce l'equa soddisfazione».

2.- In linea preliminare, va osservato che dell'udienza è stata data comunicazione al ricorrente mediante avviso al domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Sammatrice (Roma, via della Giuliana 101), che però è risultato trasferito altrove (cfr. relata in data 27 maggio 2005), sicchè la comunicazione è stata ritualmente effettuata presso la cancelleria di questa Corte, ex art. 366, secondo comma, c.p.c. (Cass., n. 13434 del 2004; n. 7309 del 2002).

Ancora in linea preliminare, deve ritenersi infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente. Invero, come risulta anche dalla sintesi del primo motivo, il ricorso contiene l'esposizione sommaria dei fatti di causa, e non reca deduzioni e censure meramente astratte e non correlate alle argomentazioni contenute nel decreto impugnato. Antonio Denaro ha, infatti, indicato gli estremi della fattispecie, specificando, in particolare, il contenuto della domanda di ammissione al passivo (anche con la precisazione della data di proposizione e di



accoglimento), indicando che il fallimento è aperto da venti anni, deducendo che «ancora persiste l'inattività del curatore di vendita di beni immobili revocati» e censurando specificamente il decreto impugnato.

2.1.- Nel merito, il primo motivo è in parte fondato e va accolto per quanto di ragione, entro i limiti di seguito precisati.

Secondo l'orientamento di questa Corte, che va qui ribadito, il diritto all'equa riparazione nel caso di violazione del termine ragionevole di durata del processo sussiste anche in riferimento alla parte che faccia valere un suo credito mediante insinuazione al passivo della procedura fallimentare (Cass., n. 3464 del 2005; n. 2727 del 2005; n. 20086 del 2004). Peraltro, anche in riferimento a questa procedura la nozione di ragionevole durata ha carattere relativo, in quanto non si presta ad una determinazione aritmeticamente predefinita, ma è condizionata da parametri fattuali strettamente legati alla singola fattispecie. La ragionevolezza della durata di un processo, in virtù dell'art. 2, comma 2, legge n. 89 del 2001, va infatti verificata in concreto, applicando i criteri stabiliti dalla norma a questo scopo che, imponendo al giudice di accertare la esistenza della violazione considerando la complessità della fattispecie, il comportamento delle parti e del giudice del



procedimento, nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o comunque a contribuire alla sua definizione, richiedono appunto di avere riguardo alla specificità del caso che egli è chiamato a valutare. In questo senso è orientata anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che ha appunto affermato l'imprescindibilità della valutazione della ragionevole durata del giudizio con riferimento alle circostanze di causa, alla complessità della medesima, al comportamento della parte ed a quello delle autorità competenti (tra le molte, sentenza I sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98).

Nel quadro di questa disciplina, secondo un principio affermato da questa Corte, il giudice investito della domanda di equa riparazione deve in linea preliminare accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata del processo e ciò deve fare identificando puntualmente quale sia appunto la misura ragionevole di tale durata, in quanto è questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento della esistenza del danno e per l'eventuale liquidazione dell'indennizzo (Cass., n. 7297 del 2005). Dunque, non è immune da censura il decreto in quanto esplicitamente afferma che, «non risultando se e quanto è stato chiuso il fallimento, si può ritenere che



si è verificata una non ragionevole durata dello stesso per il tempo superiore a tre anni». Al riguardo, occorre osservare che nel modello processuale della legge n. 89 del 2001 sussiste un potere di iniziativa del giudice, che gli permette di superare eventuali carenze probatorie ascrivibili alla parte (Cass., n. 19084 del 2004).

La mancanza della precisa indicazione della misura della durata eccedente il termine ragionevole - evidentemente non avvenuta, poiché il decreto espone che non risulta «se e quando è stato chiuso il fallimento»- effettuata in relazione ai criteri dell'art. 2, legge n. 89 del 2001 applicati avendo riguardo alle circostanze ed agli elementi della fattispecie concreta (con la specificazione, tra l'altro, della conclusione o meno dell'acquisizione e liquidazione dell'attivo, nonché delle eventuali azioni in corso, vieppiù necessaria a fronte della deduzione del ricorrente in ordine alla persistente «inattività del curatore di vendita di beni immobili revocati»), incide, nei termini dedotti dal ricorrente, sulla correttezza della motivazione in ordine alla liquidazione del danno.

Per quanto concerne il danno non patrimoniale, va ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1338 del 2004, hanno escluso che dall'orientamento interpretativo della Corte europea sia desumibile che esso



consegua dalla sola esistenza della violazione, «sia cioè, come si usa dire, in re ipsa». Le Sezioni Unite hanno, infatti, precisato che non è accettabile la tesi del c.d. danno-evento, dato che, anche secondo la CEDU, esso costituisce una conseguenza della detta violazione. La peculiarità consiste dunque nella circostanza che il danno non patrimoniale, a differenza del danno patrimoniale, «si verifica normalmente, e cioè di regola, per effetto della violazione stessa», «senza bisogno di alcun sostegno probatorio relativo al singolo caso». Tuttavia, appunto perché è stata esclusa la configurazione del danno in questione quale danno-evento, sempre secondo le Sezioni Unite, «possono, però, aversi situazioni concrete in cui tali conseguenze normali della pendenza del processo vanno escluse», situazioni concrete che, a titolo meramente esemplificativo, non tassativo, sono state anche indicate dalla sentenza sopra richiamata.

Pertanto, il principio, condiviso e fatto proprio dal Collegio, è che la consequenzialità, normale e non necessaria o automatica del danno dalla violazione, può trovare, «nel singolo caso concreto, una positiva smentita», in presenza di circostanze che dimostrino che quelle conseguenze non si sono verificate (Cass., SS.UU., n. 1338 del 2004), in virtù di un'interpretazione ribadita in seguito da questa Corte (Cass., n. 8568 del 2005; n.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cass. n. 8568 del 2005', is located in the bottom right corner of the page.



6714 del 2005; n. 3118 del 2005). Tuttavia, secondo un principio enunciato dalle Sezioni unite (sentenza n. 1340 del 2004), una volta che questo danno non sia stato escluso, i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, anche se questi può discostarsi in misura ragionevole dalle liquidazioni effettuate a Strasburgo in casi simili. Questa regola di applicazione della legge n. 89 del 2001, per quanto attiene alla riparazione del danno non patrimoniale, ha natura giuridica, perché inerisce ai rapporti tra la detta legge e la CEDU, onde il mancato rispetto di essa da parte del giudice del merito concretizza il vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità (Cass., Sez. un., n. 1340 del 2004; analogamente, Cass., n. 19638 del 2004). Pertanto, la liquidazione del danno non patrimoniale effettuata dalla Corte di appello a norma dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, pur conservando la sua natura equitativa, deve muoversi entro un ambito che è definito dal diritto, perché deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo, da cui è consentito discostarsi purché in misura ragionevole (Cass., Sez.un., n. 1340 del 2004).

La Corte europea, con recenti sentenze adottate a carico dell'Italia il 10 novembre 2004 (in particolare,



sul ricorso n. 62361/00, proposto da Pizzati e sul ricorso n. 64897/01, proposto da Zullo) ha individuato nell'importo compreso tra € 1.000 ed € 1.500 (per anno di durata del procedimento, riferibile, nel nostro ordinamento, a ciascun anno di ritardo, Cass., n. 8568 del 2005) la base di calcolo dell'indennizzo per il danno non patrimoniale, da quantificare in concreto avendo riguardo alla natura ed alle caratteristiche di ciascuna controversia, potendo questi limiti essere superati, nel minimo o nel massimo, per le particolarità della fattispecie (quali: l'entità della "posta in gioco", il "numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento" ed il comportamento della parte istante).

A questi principi non si è attenuto il decreto, che, indipendentemente dalle osservazioni già svolte sulla precisa indicazione della misura ragionevole della durata della procedura, ha liquidato il danno non patrimoniale in € 1000,00, senza motivare in ordine alle ragioni di questa quantificazione, anche in riferimento alla giurisprudenza della Corte europea.

Relativamente al danno patrimoniale, occorre invece osservare che, diversamente da quanto in sostanza sostenuto dal ricorrente, esso è diverso da quello connesso alla vicenda giudiziaria per la quale la stessa è



dedotta (Cass., n. 13741 del 2003; n. 4 del 2003; n. 18130 del 2002; n. 15449 del 2002; n. 13422 del 2002; n. 11987 del 2002). Questo danno «non è infatti (e non può essere) rappresentato dal bene della vita dedotto nel processo irragionevolmente lungo» (Cass., n. 3143 del 2004), ma è costituito dallo specifico pregiudizio derivato alla parte dal fatto che la controversia si è irragionevolmente protratta nel tempo (Cass., n. 6163 del 2003), occorrendo mantenere «netta la distinzione tra l'oggetto di detta causa e quello del giudizio di equa riparazione, il quale non può costituire, neppure indirettamente, un mezzo per replicare il merito della precedente controversia» (Cass., n. 6163 del 2003).

Il danno risarcibile è, inoltre, esclusivamente quello causalmente riconducibile alla violazione della CEDU, occorrendo, come ha precisato la Corte europea dei diritti dell'uomo «un nesso di causalità diretta tra la durata della procedura ed il danno» (sentenza 16 maggio 2002, sul ricorso n. 41424/98; cfr. anche sentenza 28 marzo 2002, sul ricorso n. 47479/99). La natura dell'equa riparazione quale obbligazione indennitaria derivante da un'attività lecita dello Stato-apparato (Cass., n. 1094 del 2005; n. 6071 del 2004) rende irrilevante l'indagine in ordine al profilo soggettivo dell'agente, ma non esclude che debba essere applicato «il principio della causalità adeguata,



principio cardine del nostro ordinamento e recepito dall'art. 41, c.2, c.p., idoneo ad accertare se quel danno che si lamenti sia riconducibile alla "condotta" od al fatto ipotizzato come generatore» (Cass., n. 6071 del 2004). Pertanto, deve ritenersi danno risarcibile soltanto quello che costituisce «conseguenza "immediata e diretta" del fatto causativo» (ex art. 1223, cod.civ., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge n. 89 del 2001, attraverso il rinvio all'art. 2056, cod. civ., Cass., n. 123 del 2004), in quanto sia ricollegabile al superamento del termine e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo nella definizione del processo (Cass., n. 1094 del 2005).

Inoltre, le Sezioni Unite civili, come sopra è stato ricordato, non soltanto hanno ricollegato l'indennizzo all'avere la parte «subito un danno patrimoniale o non patrimoniale», non considerando quindi a questo fine sufficiente l'accertamento della mera violazione della CEDU, ma hanno precisato anche che la formula dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001 non impedisce «di ravvisare una diversità della prova richiesta per la sussistenza dei due tipi di danno, diversità strettamente correlata alle differenti caratteristiche del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale».

Pertanto, «mentre l'esistenza del primo, derivando da circostanze esteriori e sensibili, può (e deve) formare



oggetto di specifica dimostrazione», è solo per il danno non patrimoniale che può parlarsi «di prova (del danno) di regola in re ipsa» (Cass., Sez.un., n. 1338 del 2004; successivamente, Cass., n. 1094 del 2005). In altri termini, la liquidazione dell'equa riparazione per il danno "patrimoniale" è soggetta alle ordinarie regole probatorie di cui all'art. 2697, cod. civ., sicchè grava sulla parte che agisce per il suo riconoscimento l'onere «di dimostrare rigorosamente il danno (patrimoniale appunto) lamentato» (Cass., n. 1094 del 2005; n. 12935 del 2003; n. 7388 del 2003; n. 2478 del 2003), non estendendosi il potere di iniziativa del giudice ex art. 738, cod. proc. civ., al capo avente ad oggetto gli eventuali danni patrimoniali che la parte deduca di avere subito e che ad essa spetta allegare e provare. E questo eventuale danno può ritenersi sussistente entro i limiti sopra precisati, dai quali si ricava che, evidentemente, neppure può consistere nella somma che il creditore vantava nei confronti del fallito e che egli non abbia potuto recuperare nel caso di mancanza di attivo, ovvero di attivo insufficiente.

In conclusione, in accoglimento del primo motivo, entro i limiti ed i termini sopra precisati, restando assorbito il secondo, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata alla Corte d'appello di Messina che, in



diversa composizione, provvederà al riesame della controversia, attenendosi ai principi sopra enunciati, provvedendo anche sulle spese della presente fase.

P.Q.M.

La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo, dichiara assorbito il secondo motivo, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese di questa fase.

Così deciso in Roma il 4 luglio 2005.

Il Consigliere est.

Il Presidente

CORTE SUPPLENA DI CLASSEZIONE

Primo Presidente

Depositato in Cancelleria

- 9 SET. 2005

Il

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Andrea Bianchi